

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS

NEL RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTI RG N. 6007/2019

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Promosso da **ANTONACI MARIA CHIARA (NTNMCH74B67B936L) E ALTRI** rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacoma Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al ricorso introduttivo (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: d.barboni@milano.pecavvocati.it - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacomaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it - e fax n. 02.55195362*).

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE SARDEGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **M.I. – UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE LAZIO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- **Sig.ra Barbieri Francesca in Morena**, Via Aldo Capitini n. 19, sc. A, 85100 Potenza;

- controinteressati -

OGGETTO: *impugnazione con ricorso introduttivo dell'elenco dei 3.795 candidati ammessi a sostenere la prova orale pubblicato con DDG 27.3.2019 n. 395 nell'ambito del concorso nazionale per dirigenti ex DDG*

MIUR 23.11.2017 n. 1259; con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; impugnazione con **motivi aggiunti del 22.10.2019** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto 1.8.2019 n. 1205 del 1.8.2019 – come rettificato con decreto 1229 del 7.8.2019, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale; impugnazione con **motivi aggiunti del 29.11.2019** dei provvedimenti di correzione e valutazione degli elaborati di candidati risultati ammessi alla prova orale concorsuale nn. 738-821-1071-1798-2819-3426-3498-4045-6106-6142-6386-6608-6853-6998-7361-7496-7883-7943-8175-8764-9120; impugnazione con **motivi aggiunti del 26.10.2020** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. 998 del 14.8.2020; impugnazione con **motivi aggiunti del 9.12.2020** degli atti citati sotto il sopraggiunto profilo della inadeguatezza del codice sorgente che generava il software relativo alla prova scritta concorsuale; impugnazione con **motivi aggiunti del 25.10.2021** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli come rettificata con decreto prot. n. AOODPIT 1357 del 12.8.2021; impugnazione con **motivi aggiunti del 25.10.2021** degli atti relativi alla prova scritta riferiti a tutti i candidati giudicati idonei all'esito della prova stessa – rilasciati in data 4.8.2021 dal Ministero;

*

I ricorrenti *ut supra*, visti gli ulteriori documenti sopraggiunti e/o ostesi dall'Amministrazione nelle more processuali, e in particolare:

- la copia asserita integrale del *codice sorgente* che generava il *software* relativo alla prova scritta del *concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 – così come rilasciato su supporto digitale in data **28.10.2021** dal Ministero **(all.ti A - B)**, in esito alle iniziative stragiudiziali e giudiziali degli odierni ricorrenti;

considerato che tali atti, presupposti/connessi a quelli impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi – nei confronti dei ricorrenti -, rendono

necessaria una difesa aggiuntiva delle ragioni dei medesimi; propongono i presenti

MOTIVI AGGIUNTI

Ad integrazione - sotto il profilo tecnico e alla luce di quanto emerso dalla disamina del ridetto algoritmo - delle motivazioni già svolte in atti, con riferimento alla inadeguatezza del programma informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, gestito dal consorzio interuniversitario CINECA.

PREMESSA

I ricorrenti – appartenenti al personale docente della scuola – partecipavano al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, sostenendo la prova scritta concorsuale che si svolgeva in forma computerizzata e consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, e due quesiti in lingua straniera a risposta chiusa.

Con D.D. n. 395 del 27.3.2019 il MIUR pubblicava l'elenco dei 3795 candidati ammessi alla prova orale, elenco nel quale gli odierni ricorrenti erano esclusi.

Avverso detto elenco, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso – integrato da successivi motivi aggiunti - innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, lamentando, tra l'altro e per quel che rileva nella specie, il vizio di inadeguatezza del programma informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca: in particolare i ricorrenti declinavano una serie di criticità e/o deficienze del software, supportando le proprie doglianze con una relazione tecnica dell'ing. Selene Giupponi (cfr. C.T.P. 30.4.2019 in atti).

*

Sulla fondamentale rilevanza della conoscenza del codice sorgente che generava i *software* relativi alla procedura concorsuale in questa sede impugnata, si allega quanto puntualmente giudicato anche da Codesto

Ecc.mo Tribunale: la “definizione di codice sorgente... ci rammenta come esso si sostanzia in una serie di comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni per cui la pressione di un tasto da parte dell’utente genera un’azione conseguente da parte dell’elaboratore (es. la pressione del tasto “conferma e procedi” comporta il salvataggio della risposta ed il passaggio alla successiva). Tale considerazione fa emergere come un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell’intero programma, a prescindere dai diversi computer in cui questo è installato, atteso che esso si limita ad eseguire ciò che prescrive l’algoritmo. Da ciò è possibile inferire che laddove il software alla “sorgente” presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto “conferma e procedi”, ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma. Nell’esempio pocanzi effettuato, in particolare, il difetto di programmazione comporterebbe che nessuna prova sarebbe stata salvata. Ciò in quanto, le istruzioni errate o deficitarie contenute nei codici sorgente, attesa la loro portata generale, determinano malfunzionamenti altrettanto generalizzati che riguardano, in maniera indiscriminata, tutti gli elaboratori su cui viene utilizzato il programma...l’esempio pocanzi effettuato sull’errore contenuto nel linguaggio di programmazione del software non può certo essere ritenuto esaustivo con riferimento alle molteplici utilità che l’accesso a tali dati è in grado di fornire dal punto di vista difensivo” (TAR Lazio, Roma, sez. IIIbis, n. 7370/2020; cfr. anche TAR Lazio, sez. IIIbis n 7526/2020).

*

Proprio in vista delle *molteplici utilità che l’accesso ai dati che il codice sorgente è in grado di fornire dal punto di vista difensivo*, i ricorrenti ritenevano di domandare il rilascio di copia del codice sorgente in parola.

Le Amministrazioni intime – a seguito di ricorso a Codesto Ill.mo TAR avverso un primo diniego (con ricorso RG 7766/2020) – procedevano una prima ostensione del codice sorgente in data 12.10.2020, che risultava però incompleto, con molte parti coperte da *omissis*, che rendevano l'ostensione stessa insoddisfacente rispetto alle pretese azionate.

Con nuova motivata istanza in data 9.2.2021 i ricorrenti domandavano di poter avere copia integrale del codice sorgente, che valorizzasse tutti gli elementi secondo i quali era strutturato il *software* utilizzato dall'Amministrazione, nella specie con riguardo all'algoritmo dei sistemi crittografici utilizzati per la cifratura/decifratura dei dati, per assicurare l'immodificabilità dei dati stessi contenuti negli atti concorsuali, e il rispetto del principio dell'anonimato.

Con provvedimento in data 8.3.2021, il Ministero forniva riscontro all'istanza *de quo* procedendo – di nuovo - ad una ostensione parziale dell'algoritmo domandato, contenente oltre sessanta *omissis* in varie sezioni, inutilizzabili ai fini della salvaguardia delle prerogative difensive dei ricorrenti - come osservato nella relazione peritale redatta in data 3.4.2021 dal consulente tecnico di parte ing. Marco Testi **(all. C)**: “Ad oggi il Codice rilasciato in data 8.3.2021 presenta ancora numerose parti coperte da OMISSIS, se ne contano oltre sessanta in varie sezioni, di fatto mancano ancora delle parti di vitale importanza per fornire un quadro completo circa l'attendibilità del sistema sviluppato.

Ad esempio appaiono degli OMISSIS sul nome e sul percorso dei file che vengono generati dal sistema (nomi che potrebbero contenere il codice fiscale del candidato dando così evidenza della violazione dell'anonimato). Impossibile quindi poter descrivere in maniera completa il percorso compiuto dai file generati a seguito delle prove sostenute dai candidati. Per quanto riguarda la procedura in analisi si sottolinea, inoltre, che il concorso si è svolto ormai anni orsono e che la cifratura dei dati non è più necessaria

Allo stesso modo non è stato rilasciato il contenuto e la struttura delle tabelle, né tantomeno è stato descritto il tipo di database utilizzato. Ciò non permette di rispondere alla domanda se “i dati personali del candidato sono effettivamente mascherati a chi eseguirà le correzioni?”.

Tali omissioni non possono essere giustificate con questioni relative alla privacy dei candidati perché sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione, è possibile accedere senza particolari privilegi, a documenti PDF che riportano, addirittura per ordine di classifica: il nome, il cognome ed il voto di ogni candidato e, in caso di omonimie, addirittura la data di nascita.

E' inoltre coperto da OMISISS il contenuto del file XML che definisce l'architettura su cui si appoggia la procedura analizzata e ciò permette nemmeno di comprendere di quale tipo di applicazione si tratti.

Non è altresì possibile determinare se il codice consegnato sia effettivamente quello associato all'esecuzione delle operazioni per il concorso (le date e gli orari dei file contenuti nel file compresso che ci è stato reso disponibile, che crediamo essere lo stesso utilizzato nel Concorso in oggetto, riportano unicamente date riferibili a giorni comunque successivi alle date di esame sia per quanto riguarda il primo blocco di SW ricevuto in cui sono di poco precedenti la nostra ricezione sia quelle del secondo che rimandano al 10 luglio 2020 e, comunque la cosa rimarrebbe da approfondire visto che i file compressi mantengono le caratteristiche originali del mittente).

Lo scrivente ritiene dunque assolutamente necessario che il Consorzio fornisca:

- *La versione completa del Codice Sorgente*

E in aggiunta:

- *La copia del manuale tecnico del software così realizzato*
- *La documentazione dei collaudi effettuati prima della messa in esercizio del sistema*
- *La descrizione della procedura di generazione dei metadati*

- *I verbali delle commissioni circa le operazioni tecniche eseguite per arrivare allo scioglimento dell'anonimato sulla piattaforma informatica utilizzata*
- *Tutti i "log" di accesso al sistema da parte di operatori e amministratori nel periodo di svolgimento delle prove d'esame e fino alla data di scioglimento dell'anonimato.*

Allo stato attuale, in conclusione, gli elementi forniti non consentono assolutamente di valutare oggettivamente se le procedure poste in essere dal sistema sviluppato dal CINECA consentano il rispetto assoluto del vincolo dell'anonimato nella produzione e trattazione dei documenti relativi al concorso ministeriale in oggetto. Non è altresì possibile valutare il rispetto delle misure minime di sicurezza informatica prescritte dal DPCM 1 agosto 2015 (Misure Minime di Sicurezza per le PA) e le disposizioni della circolare AGID n. 2 del 18/04/2017".

Permaneva perciò l'impossibilità per i ricorrenti di conoscere le modalità di generazione dei documenti informatici, di memorizzazione temporanea, di generazione dei metadati; la procedura di duplicazione ed archiviazione dei documenti informatici; l'algoritmo utilizzato per garantire lo scioglimento dell'anonimato della prova scritta; le misure tecniche ed organizzative per garantire l'anonimato con riferimento ai sistemi crittografici; il rispetto delle misure minime di sicurezza informatica prescritte dal DPCM 1 agosto 2015 (Misure Minime di Sicurezza per le PA) e le disposizioni della circolare AGID n. 2 del 18/04/2017: ditalchè si rendeva necessario per i medesimi insistere presso Codesto Ecc.mo TAR per ottenere l'ostensione integrale del codice sorgente e degli ulteriori atti funzionali alla comprensione del buon funzionamento dei meccanismi concorsuali *de quibus* (ricorso RG. 3709/2021).

Con Sentenza 30.6.2021 n. 7769 Codesto TAR Ordinava quindi l'esibizione di tutti gli atti richiesti, nel dettaglio:

- *versione completa del Codice Sorgente;*

- *copia del manuale tecnico del software così realizzato;*
- *documentazione dei collaudi effettuati prima della messa in esercizio del sistema;*
- *descrizione della procedura di generazione dei metadati;*
- *verbali delle commissioni circa le operazioni tecniche eseguite per arrivare allo scioglimento dell'anonimato sulla piattaforma informatica utilizzata;*
- *tutti i "log" di accesso al sistema da parte di operatori e amministratori nel periodo di svolgimento delle prove d'esame e fino alla data di scioglimento dell'anonimato;*
- *documentazione relativa al rispetto delle misure minime di sicurezza informatica prescritte dal DPCM 1 agosto 2015 (Misure Minime di Sicurezza per le PA) e le disposizioni della circolare AGID n. 2 del 18.4.2017;*

In parziale esecuzione del giudicato citato, in data 28.10.2021 il Ministero rilasciava ai procuratori dei ricorrenti copia asserita integrale del *codice sorgente* che generava il *software* relativo alla prova scritta del *concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 **(cfr. all.ti A - B).**

Successivamente, con nota del 17.12.2021 – e solo a seguito di ripetute diffide – il Ministero stesso consegnava alcuni altri documenti di cui all'ordine del Giudice, ma non la *copia del manuale tecnico del software così realizzato*; né la *descrizione della procedura di generazione dei metadati* - che Cineca avrebbe dichiarato non esistenti (nota AOODGCASIS 3970 del 17.12.2021, **all. D).**

SULLA DISAMINA DEI DOCUMENTI INFORMATICI CONSEGNATI, IN ARCHIVIO COMPRESSO, IN DATA 28.10.2021

Premesso che *“Di tale archivio non è presente alcuna impronta crittografica giuridicamente necessaria per garantire l'integrità e l'immodificabilità del contenuto rispetto ad un originale”*, si evidenzia che dall'esame del codice sorgente di Cineca - algoritmo di calcolo che

generava e gestiva il *software* relativo allo svolgimento della prova scritta del *concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - così come rilasciato dal Ministero in data 28.10.2021 in versione ritenuta completa, emergevano ovvero trovavano conferma incongruenze, mancanze e insufficienze tali da minare in via principale e assorbente la stessa attendibilità del programma per assenza di marcature temporali, insufficienza della documentazione della procedura di generazione dei metadati e della funzionalità di scioglimento dell'anonimato.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza informatica nell'algoritmo di programmazione, nel programma, e quindi in *tutti quei processi gestiti dal programma che si risolvono in attività serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali* - approfonditi con il supporto tecnico dell'ing. Marco Testi (**relazione peritale in data 18.12.2021, all. E**) - si traducevano in vizi di legittimità della procedura stessa, con effetti inficianti sulle prove svolte da tutti i candidati, e sugli esiti – impugnati nel presente contenzioso.

Si declinano di seguito i tratti più salienti e di immediata evidenza della citata perizia, rimandando alla lettura del documento tecnico allegato per una completa rappresentazione delle criticità riferite (cfr. all. E).

Con riguardo al codice sorgente, si osserva che - almeno per quanto riguarda la parte Java – lo stesso non solo non risulta allineato con le date della prova scritta concorsuale ma, addirittura, si colloca posteriormente rispetto alle date di valutazione della stessa.

La versione del codice sorgente ostesa presenta, in maniera separata, due servizi *Web* che sono stati implementati con tecnologie differenti e per i quali non è stato possibile determinare alcun riferimento temporale. Per quanto riguarda *l'applicazione client*, dall'analisi dell'unico log file che si è potuto esaminare, risultava ancora in manutenzione nel mese di luglio 2021 e, per questo, non compatibile con quella utilizzata dai candidati alla fine del 2018 per sostenere la

prova scritta: dunque, per la parte *Web* non si hanno riferimenti temporali, e per la parte *dell'applicazione client*, quelli recuperati si dimostrano inconciliabili.

Sotto quest'ultimo profilo, anche gli sviluppi/test o collaudi che fossero stati effettuati prima dello svolgimento della prova *de quo* diventano irrilevanti, visto che ancora nel 2021 – quasi tre anni dopo – venivano ancora gestite correzioni di errori.

Né è stata fornita documentazione tecnica che avrebbe permesso di risolvere i dubbi emergenti e su riferiti.

Ugualmente, l'unica documentazione relativa alla procedura di generazione dei metadati risulta essere la *stored procedure* nella versione del codice sorgente ostesa in data 8.3.2021, e presenta tutti gli *omissis* di allora già censurati nella perizia 3.4.2021 dal consulente tecnico di parte del medesimo ing. Marco Testi **(cfr. all. C)**.

Oltre a ciò, mancano le informazioni relative ai codici fiscali, alfanumerici, univoci e di identificativo di compito: l'unica informazione fornita nella versione dell'8.3.2021 (insieme con il codice di una *stored procedure Oracle*, per altro non riproposta nella documentazione da ultimo ostesa) è l'algoritmo per la distribuzione randomica dei compiti alle commissioni.

Né è stato fornito il registro delle attività di trattamento dei dati per tutti i candidati.

Mancano anche i log file del server in cui risiede la funzionalità di scioglimento dell'anonimato, e per l'effetto non si è in grado di determinare “*se, quando, quante volte e da chi*” essa sia stata invocata.

I dati in parola, peraltro, avrebbero essere resi conoscibili attraverso un accesso diretto ed in sola lettura della base dati di riferimento o, eventualmente, di un suo *dump* temporalmente certificato, con salvezza delle garanzie di riservatezza attraverso apposita documentazione.

In definitiva, come attestato dai tecnici di parte “*le componenti consegnate sono prive di qualsiasi spunto che permetta di certificare,*

almeno in parte, che il concorso si sia svolto nel rispetto delle norme di sicurezza informatica e che l'anonimato sia stato rispettato in tutte le sue fasi. **La mancanza della base dati di riferimento, la mancanza dei log file dei server su cui sono tutt'ora eseguite le due applicazioni web, la mancanza delle marcature temporali non permettono di risalire al momento in cui sono state eseguite operazioni essenziali per il corretto svolgimento della prova e delle sue successive valutazioni. Non è infine possibile, alla scrivente, certificare che il software consegnato sia stato quello utilizzato al momento dell'esame:** anzi, sulla base dei contenuti dell'unico log file a disposizione, **molti sono i dubbi sulla effettiva congruità tra i codici analizzati e quelli effettivamente utilizzati** per la prova di esame contestata" (cfr. all. E)

*

Quanto detto valga, in via principale ed assorbente, a privare di attendibilità informatica ogni atto endoprocedimentale compiuto nell'ambito della fase concorsuale impugnata nel presente giudizio.

In via subordine (o concorrente) si osserva – con il conforto del parere tecnico del prof. Antonio Cilli (**perizia tecnica in data 15.12.2021, all. F**) – che anche ove vi fosse la prova che quello osteso fosse il software utilizzato per la fase concorsuale in parola, dai dati a disposizione emerge che le componenti software di terze parti (MAVEN-GIT-JAVA-INNO SETUP) sono state utilizzate in versioni non aggiornate, con bug e malfunzionamenti, e ciò rende il sistema non affidabile e non funzionale. Oltre a ciò, il software esaminato non prevede un'impronta (hash) in base ad un algoritmo idonea a identificare univocamente come "documento informatico" la prova del singolo candidato, ditalchè manca la certezza sull'identità della prova stessa.

Ma l'aspetto più rilevante emerso dall'esame del files log è l'errore di sistema nel passaggio da una domanda all'altra e nel funzionamento della funzione salvataggio automatico.

Nel dettaglio, la verifica sui *files log* righe 1598-1618 ha consentito di cogliere:

- anomalie sulla mancata gestione del software nel passaggio da una domanda all'altra: dopo l'azione "*Forward*" (avanti) e "*Back*" (indietro) viene segnalato un messaggio "*not saved*" (non salvato). Detto errore "*not saved*" è stato generato da Java e non gestito dal programma Cineca e questo ha comportato la perdita dei dati nelle risposte inserite dal candidato; diverso sarebbe stato il messaggio se fosse stato il candidato a non salvare: "*il candidato ha deciso di non salvare la risposta per la domanda*" ma non "*not saved*" - come generato direttamente da Java;
- un mancato funzionamento della funzione del salvataggio automatico allo scadere del tempo concesso con perdita del lavoro.

Secondo le conclusioni del perito prof. Cilli: "*l'esame dei codici sorgenti e i documenti informatici dimostrano che **il software non salvava automaticamente le azioni transitorie del candidato (durante la prova) e/o il ripristino.** A seguito di problemi sulla postazione informatica, **non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto in precedenza.** Il sistema ha salvato, solo parzialmente le risposte, nei casi "*conferma e procedi*" al quesito, se successivamente sono state apportate modifiche ed elaborazioni allo stesso, da parte del candidato. In questo senso **non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo sui contenuti memorizzati in precedenza, per poi salvare l'ultima versione nell'archivio**".*

Per la rilevanza inficiante di tale profilo di errore si richiama nuovamente quanto giudicato da Codesto Ecc.mo Collegio: "**laddove il software alla "sorgente" presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto "conferma e procedi", ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato**

quel programma” (TAR Lazio, Roma, sez. IIIbis, n. 7370/2020; cfr. anche TAR Lazio, sez. IIIbis n 7526/2020).

Anche sotto questo profilo – così come declinato in modo più tecnico e circostanziato nella relazione allegata (cfr. all. F) - emerge l’inidoneità del linguaggio di programmazione, del programma, e *quindi in tutti quei processi gestiti dal programma che si risolvono in attività serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali*, ad invalidare le prove stesse qui impugnate.

P.Q.M.

Motivi che si aggiungono a quelli diffusamente svolti nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, che qui si intendono *in toto* richiamati, i ricorrenti *ut supra* insistono per l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

(fermo l’accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo, e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti)

- 1) Annullare tutti gli atti endo-procedimentali compiuti dall’Amministrazione con riferimento allo svolgimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 – così come gestiti dal programma risalente al CODICE SORGENTE osteso dall’Amministrazione in data 28.10.2021** - quali atti presupposti e/o connessi agli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del 23.11.2017 n. 1259 già impugnati nel presente giudizio; **ai fini:**

- **In via principale: della diretta ammissione dei ricorrenti alla successiva fase concorsuale**, in sessione suppletiva convocata *ad hoc*;
 - **In via subordinata: della riedizione della fase procedurale relativa allo svolgimento della prova scritta concorsuale**;
- 2) condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a Euro 325,00 ai sensi della normativa vigente in materia.

*

Si allegano i seguenti documenti:

- A) codice sorgente rilasciato su supporto digitale il 28.10.2021;
- B) verbale di consegna codice sorgente 28.10.2021;
- C) relazione peritale ing. Marco Testi 3.4.2021;
- D) nota AOODGCASIS 3970 del 17.12.2021;
- E) relazione peritale ing. Marco Testi 18.12.2021; .
- F) relazione peritale prof. Antonio Cilli 15.12.2021.

Milano, 21 dicembre 2021

Domenico Barboni Annamaria Nardone Giacomina Clara Lacalamita
(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)